

DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE  
E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE

FAQ AVVISO N.2/2020  
22 luglio 2020

**DOMANDA 1:**

**Quali sono i requisiti soggettivi di legittimazione dei soggetti proponenti?**

L'articolo 72, comma 1 del codice del Terzo settore, conformemente alla previsione contenuta nell'articolo 9, comma 1, lettera g) della legge delega ( L. n.106/2016) prevede che il Fondo ivi disciplinato sia destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative, lo svolgimento di attività di interesse generale, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi in forma singola o in partenariato da: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore. Lo strumento finanziario in parola, pertanto, non è rivolto a tutti gli ETS, ma soltanto alle tipologie giuridiche sopracitate.

Anche per l'anno 2020, nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del Codice, il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore deve intendersi soddisfatto da parte delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, attraverso la loro iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore. Per le sole fondazioni, il requisito si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione all'anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

**DOMANDA 2**

**Quali sono i requisiti soggettivi di partecipazione richiesti ai partner di progetto?**

I partner, come previsto dal § 5 dell'avviso 2/2020, devono essere in possesso degli stessi requisiti di partecipazione richiesti al proponente.

**DOMANDA 3**

**Un ente può presentare più progetti come capofila? Può essere partner di più progetti?**

Come stabilito al § 7 dell'avviso 2/2020, ogni soggetto in qualità di proponente e/o capofila, può presentare al massimo una proposta progettuale; un'eventuale ulteriore proposta può essere presentata solo in veste di partner.

I soggetti che non risultano proponenti o capofila possono prendere parte a titolo di partner ad un massimo di due progetti. Nel caso di violazione di tale prescrizione, tutte le proposte progettuali non saranno ammesse alla successiva fase di valutazione.

**DOMANDA 4**

**Un'associazione iscritta all'Anagrafe delle Onlus può partecipare all'Avviso 2/2020?**

In ossequio alla previsione normativa di cui all'art. 72 del d.lgs 117/2017 e s.m.i., possono presentare domanda di finanziamento ai sensi dell'avviso 2/2020, soltanto le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato e le fondazioni del terzo settore iscritte nelle more dell'operatività del RUNTS ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore. Soltanto per le fondazioni, l'iscrizione all'anagrafe delle onlus è requisito sufficiente per poter partecipare all'avviso 2/2020.

#### **DOMANDA 5**

##### **A chi è affidata la responsabilità dell'intero progetto nei confronti dell'Amministrazione?**

Coerentemente alla previsione stabilita al § 5 avviso 2/2020, in caso di partenariato, l'ente individuato dai componenti dell'associazione temporanea di scopo-ATS, quale soggetto capofila, sarà considerato soggetto proponente e, in quanto tale, responsabile della completa attuazione del progetto nei confronti dell'Amministrazione.

#### **DOMANDA 6**

##### **Che cosa si intende per collaborazione?**

Le collaborazioni possono riguardare enti pubblici o privati.

In ogni caso, le collaborazioni devono essere a titolo gratuito, gli enti che collaborano non possono in alcun modo essere destinatari di quote di finanziamento. Possono invece contribuire al cofinanziamento attraverso un apporto monetario. I soggetti coinvolti nelle collaborazioni partecipano all'implementazione delle attività progettuali, ferma restando la responsabilità delle stesse attività e del progetto in capo al proponente o al capofila in caso di partenariato.

#### **DOMANDA 7**

##### **Quali sono le differenze tra le figure del partner e del collaboratore?**

Le figure del partner e del collaboratore sono ben distinte, dato che svolgono funzioni, ruoli e attività diverse. I partner sono attuatori e responsabili delle attività progettuali, all'interno dell'accordo di partenariato sono definiti i ruoli, le competenze e le funzioni da attribuire a ciascuno di essi; concorrono finanziariamente alla realizzazione del progetto e ricevono una quota del finanziamento pubblico. Inoltre, devono possedere i requisiti soggettivi di partecipazione richiesti dal bando per poter accedere alle risorse finanziarie, al pari del capofila di progetto. Viceversa, l'esistenza delle collaborazioni con enti pubblici o privati è invece meramente eventuale; Gli enti che collaborano non possono essere destinatari di quote di finanziamento ma possono cofinanziare attraverso un apporto monetario le azioni progettuali. Pertanto, la distinzione fra soggetto partner e soggetto collaboratore è di notevole rilevanza sotto un duplice aspetto: quello della profilazione soggettiva dell'Ente e quello della destinazione delle risorse finanziarie. Riguardo al primo profilo, il partner deve necessariamente soddisfare i requisiti soggettivi di partecipazione espressi al § 5 dell'avviso 2/2020, diversamente dal collaboratore. Riguardo al secondo profilo, il partner riceve una quota delle risorse pubbliche a differenza del collaboratore che, gratuitamente, presta la sua opera.

#### **DOMANDA 8**

##### **Qual è l'importo minimo e l'importo massimo per poter partecipare all'Avviso?**

Come definito al § 4 dell'avviso 2/2020, il finanziamento ministeriale richiesto per ciascun progetto o iniziativa, non può essere inferiore € 250.000,00 né superiore a € 750.000,00.

#### **DOMANDA 9**

##### **Il cofinanziamento deve essere costituito da un apporto monetario o può essere costituito anche da un apporto di risorse umane?**

Il cofinanziamento come previsto dal § 4 dell'avviso 2/2020, deve consistere esclusivamente in un apporto monetario a carico dei proponenti o degli eventuali terzi, mentre non è considerato cofinanziamento la valorizzazione delle attività svolte dai volontari o da altro tipo di risorse a carattere non finanziario o figurativo.

#### **DOMANDA 10**

**Il costo del progetto deve essere inferiore al volume complessivo delle entrate iscritte nell'ultimo bilancio consuntivo approvato. In caso di partenariato, tale limite si applica al bilancio del soggetto capofila o si può considerare la somma dei bilanci di tutti i soggetti che compongono il partenariato?**

Il § 4 dell'avviso 2/2020 disciplina gli elementi finanziari della proposta progettuale.

Più precisamente, riguardo alla sostenibilità finanziaria, il costo complessivo del progetto o dell'iniziativa deve essere commisurato al bilancio generale dell'organizzazione e alla sua disponibilità finanziaria. Tale disposizione deve essere letta sia nel suo tenore letterale, avuto riguardo all'espressione "costo complessivo" ivi utilizzata, che in combinato disposto con il §11 del citato avviso, il quale, nello stabilire i criteri di valutazione delle proposte, al punto C2, relativo alla capacità realizzativa del progetto - determinata sulla base del rapporto tra costo totale del progetto e volume complessivo delle entrate totali dell'associazione proponente - statuisce che in caso di partenariato il calcolo viene effettuato sulla somma dei totali delle entrate di tutti i componenti il partenariato medesimo.

Pertanto, se il progetto prevede l'intervento di diversi partner viene valutata la solidità finanziaria di tutto il partenariato con rapporto agli ultimi bilanci approvati alla data di presentazione della domanda di finanziamento. In caso di partenariato, quindi, sarà preso in considerazione il totale complessivo delle entrate risultanti dai bilanci delle associazioni partecipanti al partenariato.

#### **DOMANDA 11**

**Che cosa si intende per affidamento di attività a soggetti terzi?**

La fonte normativa che regola l'affidamento di attività a soggetti terzi è la circolare n 2 del 2 febbraio 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.117 del 22 maggio 2009 e richiamata al § 8 dell'avviso 2/2020. La delega di attività a soggetti terzi ha natura eccezionale. Possono essere affidate ad un soggetto terzo attività aventi carattere integrativo e specialistico, di cui l'associazione non dispone direttamente. Il valore complessivo delle attività, come previsto dalla citata circolare, non può superare il 30% del costo complessivo del progetto. Se la delega di attività è prevista in sede di offerta progettuale, non deve essere richiesta l'autorizzazione ministeriale. Qualora la richiesta di delega di attività superi per ragioni imprevedibili, in corso d'opera, è, invece, necessario ricevere la preventiva autorizzazione amministrativa.

#### **DOMANDA 12**

**Cosa si intende per esperienza pregressa?**

Si intende lo svolgimento, nel triennio precedente, di interventi riconducibili agli obiettivi dell'agenda 2030 previsti dall'atto di indirizzo, D.M. 44 del 12 marzo 2020, nonché alle aree prioritarie di intervento e alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs 117/2017 e s.m.i. , tutti richiamati dall'allegato 1 dell'avviso 2/2020. L'esperienza pregressa costituisce criterio di valutazione dei progetti e delle iniziative così come definito al § 11 dell'avviso sopra citato.

#### **DOMANDA 13**

**E' possibile modificare i modelli di domanda?**

L'avviso 2/2020 al § 10 individua come causa di inammissibilità l'utilizzo di modulistica diversa da quella allegata allo stesso, nel senso che le informazioni richieste devono essere fornite tutte e secondo le modalità ivi previste.

**DOMANDA 14**

**Dove è possibile reperire la modulistica relativa all'Avviso?**

La modulistica e il relativo avviso sono pubblicati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al seguente link: <https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Terzo-settore-pubblicato-l-avviso-2-2020-relativo-al-finanziamento-di-iniziativa-e-progetti-di-rilevanza-nazionale.aspx>

**DOMANDA 15**

**Come deve essere firmata e inviata la documentazione?**

La documentazione può essere firmata con:

- firma digitale o firma elettronica qualificata il cui certificato sia rilasciato da ente accreditato;
- firma autografa accompagnata dalla copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Come specificato dal § 9 dell'avviso 2/2020, la documentazione deve essere inviata in formato PDF , WORD, ed EXCEL in unico file zip tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata [dgterzosettore.div3@pec.lavoro.gov.it](mailto:dgterzosettore.div3@pec.lavoro.gov.it) entro e non oltre le ore 15.00 del 1 settembre 2020.